

## IVA

---

### ***Nuovi codici tributo per versare l'Iva da split payment***

di **Alessandro Bonuzzi**

A seguito dell'introduzione dello **split payment**, le P.A. e società controllate che **rientrano** nell'ambito applicativo del meccanismo devono osservare specifici **obblighi** in relazione agli acquisti effettuati dai propri fornitori. In particolare, con riferimento agli **adempimenti a carico** della **P.A.** che acquista il bene o il servizio occorre, ancora, fare un distinguo tra **P.A. soggetti passivi** e **P.A. non soggetti passivi**.

Secondo le **nuove disposizioni**, introdotte dalla **Manovra correttiva** con decorrenza **1° luglio 2017**, così come chiarito dalla [circolare AdE 27/E/2017](#), le P.A. e le società assimilate che acquistano beni e servizi nell'esercizio di **attività commerciali**, in relazione alle quali sono **identificate**, di base, sono tenute a effettuare, mediante **modello F24**, in via separata:

- il **versamento dell'Iva dovuta entro il giorno 16 del mese successivo** a quello in cui si verifica l'esigibilità ovvero
- **distinti versamenti** per l'Iva dovuta:
  1. in **ciascun giorno del mese**, relativamente al complesso delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
  2. relativamente a **ciascuna fattura** la cui imposta è divenuta esigibile;

**senza** possibilità di **compensazione** e utilizzando un apposito **codice tributo**.

Con la [risoluzione AdE 139/E/2017](#), proprio per consentire il versamento, mediante i **modelli "F24"** e **"F24 Enti pubblici"** (F24 EP), dell'Iva dovuta dalle P.A. e società, sono stati istituiti i seguenti **codici tributo**:

- per il **modello F24**, il codice tributo **"6041"**, denominato *"IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015"*. In sede di **compilazione**, il codice tributo è esposto nella sezione *"Erario"* esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a debito versati"*, con l'indicazione nei campi *"rateazione/regione/prov./mese rif."* e *"anno di riferimento"*, del mese e dell'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati *"00MM"* e *"AAAA"*;
- per il **modello F24 EP**, il codice tributo **"621E"**, denominato *"IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015"*. In sede di **compilazione**,

nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della pubblica Amministrazione che effettua il versamento, mentre nella sezione “**DETTAGLIO VERSAMENTO**” sono indicati:

1. nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
2. nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo;
3. nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”;
4. nel campo “riferimento B”, l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

In alternativa, per la P.A. o società, **resta comunque ferma la possibilità di annotare** le fatture di acquisto nel **registro** delle **fatture emesse** così da far confluire l'Iva nel **saldo delle liquidazioni periodiche**.

Per il pagamento dell'Iva relativa ad acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche Amministrazioni nell'ambito delle proprie **attività istituzionali non commerciali** nulla è cambiato. Le P.A. devono, ai sensi dell'[articolo 4 del D.M. 23.01.2015](#), provvedere a versare l'**imposta dovuta**, alternativamente:

- **entro il giorno 16 di ciascun mese, cumulativamente** per tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;
  - con **versamenti distinti**, sempre entro la scadenza del 16 del mese successivo al momento di esigibilità:
1. in **ciascun giorno del mese**, per il complesso delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
  2. per **ciascuna fattura** la cui imposta è divenuta esigibile.

Il **versamento** deve essere effettuato **senza** possibilità di **compensazione** e utilizzando un apposito **codice tributo**. In particolare, a tal fine, la [risoluzione AdE 15/E/2015](#) ha istituito i **codici tributo**:

- “**620E**”, denominato “*IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972*”, per i soggetti di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera a\) del D.M. 23.01.2015](#);
- “**6040**”, denominato “*IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972*”, per i soggetti di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera b\) del D.M. 23.01.2015](#).

I versamenti da effettuare con le modalità di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera c\), del D.M. 23.01.2015](#) devono essere, invece, imputati **direttamente** al **capo 8, capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato**.

OneDay Master

## I RIMBORSI IVA, LE COMPENSAZIONI E LE PATOLOGIE SUI VERSAMENTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)